Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0134172 del 18/09/2019 - Uscita
Firmatari: **Bernocco Cataldo Renato (26990408478565422532864314416119541450)**
Impronta informatica: 75c1677c64555012a1a15088742529aaa1279df375c42d9b8f16f8bce89e9319
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali e Generali
Gabinetto del Sindaco

Palazzo Spada - Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 – 549.541
Fax +39 0744. 549.542
comune.terni@postacert.umbria.it

Terni, 18 settembre 2019

Avviso di avvio di procedimento amministrativo

Premesso che, a seguito dei risultati positivi ottenuti da precedenti provvedimenti similari, anche in considerazione dell'iniziativa "Umbria Libri 2019" prevista dal 24 al 26 ottobre 2019 e dello svolgimento della campagna elettorale in vista delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria del 27 ottobre 2019, è intenzione di questa Amministrazione di adottare una nuova Ordinanza, ai sensi dell'art. dell'art. 50, comma 7-*bis*, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48, con la quale ed in sintesi, con riferimento a varie attività ubicate nel perimetro:

via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E.Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito (perimetro comunque escluso),

si intende nei giorni dal 27 settembre al 26 ottobre 2019;

a) Vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione effettuata:

• dai titolari o dai gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici od annesse ad attività artigianali, **dalle ore 22:00 alle ore 24:00 dei giorni di venerdì e sabato;**

• dai titolari o dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza prevista dal comma primo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, **dalle ore 22:00 di venerdì alle ore 03.00 del sabato e dalle ore 22:00 di sabato alle ore 03.00 di domenica;**

b) consentire la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione all'interno di pubblici esercizi e sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con responsabilizzazione degli esercenti per la corretta applicazione dell'ordinanza e per l'adozione nei confronti degli avventori delle necessarie misure di controllo, adottando ogni cautela possibile, e sono altresì invitati a rimuovere con sollecitudine, nel caso di servizio assistito al tavolo, i contenitori in vetro o in altri materiali utilizzati per la somministrazione;

Richiamato il precitato articolo 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (…) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";*

COMUNICA

che è avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dell'Ordinanza Sindacale meglio descritta in premessa;
che ai sensi degli artt. 4 e ss., L. n. 241/1990 e s.m.i.:

- il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali;
- l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti è il Gabinetto del Sindaco, Palazzo Spada, Piano I, in Terni, Piazza Ridolfi 1;
- il termine del procedimento è fissato in gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso;
- i controinteressati possono presentare memorie scritte e/o deduzioni al riguardo entro il termine di **lunedì 23, settembre 2019 ore 14.00,** esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it;
- la comunicazione personale ai singoli interessati appare, stante il loro considerevole numero, particolarmente gravosa poiché comporterebbe la necessità di inviare molte decine di singole lettere, e pertanto, a norma dell'art. 8, comma 3., L. n. 241/1990 e s.m.i., sono individuate le seguenti forme di pubblicità alternative:
  1. pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni;
  2. comunicato sul sito istituzionale dell'Ente;
  3. diffusione tramite mezzi di stampa, TV locali e altri media a cura dell'Ufficio comunicazione;
  4. informazione alle associazioni di categoria interessate.

Il Responsabile del Procedimento
Cataldo Renato Bernocco
firmato digitalmente